

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione

premessi che:

in data 17 luglio 1997 veniva siglato tra le organizzazioni sindacali universitarie e l'Aran un accordo ad integrazione dell'articolo 19 (assunzioni a tempo determinato) del Ccnl 21 maggio 1996 — comparto Università — che prevedeva « l'estensione delle assunzioni a tempo determinato a personale medico ed odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) per far fronte ad esigenze assistenziali di assoluta necessità dalle amministrazioni ove già sussistevano, alla data del 1° gennaio 1997, rapporti di lavoro a termine con tali figure professionali »;

tali figure professionali erano già da molti anni operanti presso i policlinici universitari, per far fronte alle croniche e gravi carenze di personale, e — per l'indispensabilità del loro apporto assistenziale — erano stati più volte riconfermati con contratti precari di diversa tipologia (articolo 26 382/80, articolo 7 Statuto Policlinico di Palermo, « gettonati » di Napoli, « prefettati » di Roma, eccetera), ottenendo quindi di essere riuniti in un'unica figura sotto l'articolo 19 comma 9-bis, al fine di trovare una soluzione unica e definitiva su tutto il territorio nazionale;

il Coordinamento nazionale degli articoli 19 comma 9-bis, in prossimità della pubblicazione dell'articolo 6 419/98 « Disciplina dei rapporti del Ssn e Università », si chiede quale sarà la sorte di centinaia di operatori sanitari che per anni hanno permesso il funzionamento dei Policlinici Universitari, constatato che nel decreto presentato dal Murst e dal Ministero della Sanità non si fa menzione di questo personale;

già nelle dichiarazioni congiunte a margine del precedente contratto di lavoro Comparto Università, organizzazioni sin-

dacali ed Aran avevano auspicato la soluzione definitiva del sopraesposto problema e, nel corso delle trattative per il nuovo contratto, le organizzazioni sindacali hanno unanimemente richiesto la trasformazione di tale condizione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

impegna il Governo

ad inserire nel decreto legislativo sopra menzionato concernente « Ridefinizione dei rapporti tra Ssn e università » un articolo che contempli la trasformazione del rapporto di lavoro sostenuta dal « Coordinamento Nazionale Precari Universitari ex articolo 19 comma 9-bis », trasformazione che sarebbe un atto doveroso nei confronti di chi, in alcuni casi da oltre 10 anni, è impegnato a svolgere con competenza ed alta professionalità un servizio pubblico.

(7-00839)

« Lumia ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, per sapere — premesso che:

si apprende dagli organi di stampa che S.D.S. laureata in teologia biblica, 40 anni, docente da più di dieci anni di religione in una scuola media statale fiorentina, essendo in attesa di un figlio senza essere sposata si è vista revocare il certificato di idoneità all'insegnamento della religione dalla Curia vescovile;

il giudice del lavoro Vincenzo Nuvoli ha in questi giorni respinto il ricorso della insegnante di cui sopra che chiedeva di essere riammessa al lavoro, o in alternativa che venisse dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma del Concordato che regola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;